

COMUNE DI URBINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACQUISIZIONE DEI CANI DI PROPRIETA' E PER LE RICONSEGNE DEI CANI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE AI PROPRIETARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 19.10.2020

INDICE

Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Ambito di applicazione
Art. 3 – Procedura per le rinunce dei cani
Art. 4 – Criteri per la compilazione della lista d’attesa
Art. 5 – Contributo alle spese di mantenimento del cane
Art. 6 – Riconsegne dei cani ospitati in canile ai legittimi proprietari.....
Art. 7 – Gestione dei cani pericolosi.....
Art. 8 – Disposizioni finali.....

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

Il presente regolamento ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita degli animali ospitati nel Canile comunale, prevenendo situazioni di sovraffollamento tramite la regolamentazione degli accessi dei cani rinunciati e delle consegne dei cani vaganti ai legittimi proprietari. L'accettazione dei cani rinunciati è, infatti, subordinata alla verifica della disponibilità di spazi e risorse adeguati all'interno del canile, al rispetto di una eventuale lista di attesa che dia priorità alle situazioni più critiche e al pagamento di un contributo per le spese di mantenimento del cane qualora dovuto, mentre la consegna dei cani vaganti ai legittimi proprietari è sempre subordinata al pagamento di un contributo.

ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai casi di rinuncia alla proprietà dei cani iscritti all'Anagrafe Canina del Comune di Urbino nonché ai casi di riconsegna dei cani vaganti rinvenuti nel territorio comunale ai legittimi proprietari.

ARTICOLO 3 – PROCEDURA PER LE RINUNCE

Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso il Canile comunale, avvalendosi della facoltà di rinuncia alla proprietà, come previsto dall'art.10 commi 2 e 8 della L.R. n.10/1997, nel rispetto della seguente procedura:

1) Presentazione della “Domanda di rinuncia alla proprietà del cane”

Il proprietario o detentore del cane deve presentare apposita domanda di rinuncia alla proprietà al Sindaco del Comune di Urbino indicando una o più cause che impediscono la detenzione del cane tra quelle elencate al successivo art. 4 e allegando i relativi documenti probatori.

La domanda, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificato di proprietà/iscrizione all'Anagrafe Canina;
- Libretto sanitario del cane

2) Autorizzazione alla consegna del cane

L'Ufficio comunale preposto, verificata la completezza della domanda e la disponibilità del canile a consentire nuovi ingressi, comunica al richiedente, tramite ordinanza sindacale, l'avvenuta acquisizione di proprietà del cane.

Al momento del ritiro dell'animale, ad eccezione del caso di mantenimento non dovuto come definito al successivo art. 5, il richiedente dovrà fornire dichiarazione di impegno al mantenimento dell'animale per tutta la sua vita e, comunque, sino al momento in cui interverrà una eventuale adozione.

3) Compilazione della lista d'attesa a cura dell'Ufficio Randagismo

Nel caso in cui non vi sia disponibilità ad ospitare il cane, l'ufficio comunale preposto (Ufficio randagismo) redige ed aggiorna una lista d'attesa da utilizzare in base ai criteri di priorità di cui al successivo art. 4.

Nel caso in cui la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di vietare la detenzione di animali da affezione di qualsiasi razza e specie finchè sussistano le condizioni che ne impediscono la detenzione.

ARTICOLO 4 – CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLA LISTA D'ATTESA

La compilazione della eventuale lista d'attesa verrà effettuata dall'ufficio comunale preposto sulla base delle cause prioritarie che impediscono la detenzione del cane e che determinano la richiesta di rinuncia alla proprietà dell'animale elencate nella successiva tabella, con relativo grado di priorità, precisando che a parità di motivazione verrà accolto nel Canile comunale il cane per il quale richiesta risulterà più datata.

Grado di priorità	Cause che impediscono la detenzione del cane	Documentazione da presentare
1	Cane sequestrato/confiscato	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinanza di sequestro/ di confisca
1	Cane di proprietà di una persona deceduta senza parenti o senza eredi	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e ricerca eredi • Ordinanza sindacale di acquisizione di proprietà
1	Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente senza parenti	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o comunali • Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado • Ordinanza sindacale di acquisizione di proprietà
2	Famiglie indigenti in condizioni oggettive di bisogno che hanno necessità di collocare il cane in canile per le motivazioni elencate di seguito	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comunali comprensiva di verifica dello stato di indigenza • Ordinanza sindacale di acquisizione di proprietà • Documentazione specifica a seconda della motivazione :
2	A) Sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento di sfratto del Giudice
2	B) Allergia al pelo di cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo esterno all'abitazione)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica anagrafica per convivenza • Certificato attestante l'allergia di un Medico Specialista • Verifica attestante la mancanza di disponibilità di spazi esterni all'abitazione adeguati alla detenzione del cane
2	C) Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane (con impossibilità a detenere, il cane in spazio idoneo esterno all'abitazione)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica anagrafica per convivenza • Certificato di Medico Specialista attestante i motivi di salute che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane

		<ul style="list-style-type: none"> • Verifica attestante la mancanza di disponibilità di spazi esterni all'abitazione adeguati alla detenzione del cane
2	D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti (indigenti) che non se ne vogliono occupare	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato di morte • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà • Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e ricerca eredi
2	E) Cane di persona sola anziana non più autosufficiente con parenti (indigenti) che non se ne vogliono occupare	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comune • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà • Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado
2	F) Cane con aggressività non controllata "certificata"	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato/relazione dell'AUSL Servizio Veterinario
2	G) Cane "morsicatore"	<ul style="list-style-type: none"> • Scheda di Pronto Soccorso • Certificato/relazione dell'AUSL Servizio Veterinario
2	H) Trasloco in alloggio insufficiente/con regolamento condominiale che vieta la detenzione di animali nel condominio	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà • Pianta dell'attuale abitazione (metratura) • pianta della futura abitazione /regolamento condominiale nuova abitazione • Verifica degli spazi
3	Famiglie ancorché NON indigenti che hanno necessità di collocare il cane in canile per le seguenti motivazioni:	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinanza sindacale di acquisizione di proprietà • Documentazione specifica a seconda della motivazione :
	A) Sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà • Provvedimento di sfratto del Giudice
	B) Allergia al pelo di cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica anagrafica per convivenza • Certificato attestante l'allergia di un Medico Specialista • Verifica attestante la mancanza di disponibilità di spazi esterni all'abitazione adeguati alla detenzione del cane

	C) Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica anagrafica per convivenza • Certificato attestante le condizioni di salute da parte di un Medico Specialista • Verifica attestante la mancanza di disponibilità di spazi esterni all'abitazione adeguati alla detenzione del cane
	D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti che non se ne vogliono occupare	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato di morte • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà • Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e ricerca eredi
	E) Cane di persona sola anziana non più autosufficiente con parenti che non se ne vogliono occupare	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà • Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado
	F) Cane con aggressività non controllata "certificata"	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato/relazione dell'AUSL Servizio Veterinario • Dichiarazione di impegno da parte del rinunciatario/proprietario al mantenimento dell'animale
	G) Cane "morsicatore"	<ul style="list-style-type: none"> • Scheda di Pronto Soccorso • Certificato/relazione dell'AUSL Servizio Veterinario • Dichiarazione di impegno da parte del rinunciatario/proprietario al mantenimento dell'animale

ARTICOLO 5 - CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANTENIMENTO DEL CANE

Il contributo non è dovuto per le rinunce con grado di priorità 1 e 2 mentre è dovuto per le rinunce con grado di priorità 3.

Per le rinunce con grado di priorità 3 verrà richiesto, comunque, al momento dell'ingresso del cane in struttura, il pagamento anticipato del contributo di mantenimento, conteggiato forfettariamente su un periodo di mesi sei, e le spese veterinarie obbligatorie (vaccinazioni – trattamenti parassitari – test leishmaniosi) nell'intesa che, qualora il cane non venga adottato, l'interessato sarà tenuto al pagamento del mantenimento e degli altri oneri (spese veterinarie straordinarie), se dovuti, sino alla sua adozione e, comunque, per l'intera vita dell'animale.

In questi ultimi casi in cui il contributo è richiesto il Comune di Urbino comunicherà agli interessati le tariffe per il mantenimento, nei limiti degli importi stabiliti dalla Regione Marche, e gli altri oneri se dovuti.

ARTICOLO 6 - RICONSEGNE DEI CANI OSPITATI IN CANILE AI LEGITTIMI PROPRIETARI

I cani vaganti che vengono accolti in canile saranno riconsegnati ai legittimi proprietari a fronte del pagamento delle spese di recupero (accalappiamento), oltre a tutte le spese eventualmente sostenute per la microchippatura e per i trattamenti sanitari, ritenuti indispensabili per la salute dell'animale, effettuati da veterinari dell'azienda sanitaria tutte da corrispondere al Servizio Veterinario USL. Le spese di mantenimento e gli altri oneri (spese veterinarie straordinarie), se dovuti, da versare al comune di Urbino, saranno comunicati agli interessati dall'ufficio comunale preposto.

Nel caso in cui il proprietario rifiuti di pagare le spese di ricovero presso il canile e le spese veterinarie straordinarie, si provvederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, fatta salva l'emanazione di ulteriori provvedimenti.

ARTICOLO 7 - GESTIONE DEI CANI PERICOLOSI

Qualora si verifichi il rinvenimento sul territorio comunale di cane morsicatore di proprietà e nel caso di accertamento della pericolosità di un cane a seguito di morsicatura, verrà emessa Ordinanza sindacale contenente prescrizioni in materia di custodia e detenzione di cane pericoloso.

Nei casi sopradescritti, qualora il proprietario non ottemperi alle prescrizioni impartite nel provvedimento e altresì venga accertata la non idoneità dello stesso a gestire l'animale, si procederà all'emanazione dell'ordinanza di sequestro del cane e conseguente provvedimento di confisca del medesimo.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa espresso ed integrale rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare alla Legge n.281/91 e alla L.R. 10/1997 e ss.mm.ii. "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo".